



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA la Direttiva 21.05.1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale” della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”;
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30.03.2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22.10.2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08.05.2007, n. 13”;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente con il quale sono state costituite le Aree ed i Servizi del Dipartimento regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.r. 10/2000;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 48 del 26.02.2015;
- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/Gab del 11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. n. 12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- CONSIDERATO che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quelli di cui all'Allegato IV alla medesima Parte qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nonché i progetti indicati sempre nell'allegato IV a seguito della procedura di

verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 7191 del 16/02/2015 con la quale la Ditta Ditta Think Green S.r.l. ha richiesto a questo Assessorato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa ad un "impianto di messa in riserva e trattamento per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuare nel capannone sito nell'area industriale del Comune di Favara (AG);

VISTO il rapporto istruttorio del Servizio 1 VIA-VAS prot. n. 24897 del 26.05.2015;

DECRETA

- art. 1)** Le opere previste nel progetto e la documentazione prodotta dalla Ditta Think Green S.r.l. non rientrano tra quelle elencate nell'allegato III di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pertanto, effettuata la verifica ex art. 20, si ritiene che non si debbano attivare le procedure ambientali ex art. 23 del suddetto D.Lgs.
- art. 2)** Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.
- art.3)** Il proponente è onerato di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto di progetto una barriera arborea utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguata a rendere la medesima barriera una efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti delle emissioni di polveri e rumori, a vantaggio delle aree circostanti,utilizzando anche nuove tecniche che prevedono la piantumazione di essenze vegetali capaci di trattenere le polveri sottili presenti in atmosfera.
- art.4)** Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
- art.5)** Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
- a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - b) settore di messa in sicurezza;
 - c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - d) settore di frantumazione delle carcasse;
 - e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
 - f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento
- art.6)** L'impianto deve essere dotato di:
- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
- Art.7)** Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute negli Allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- art.8)** I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- art.9)** Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

- art.10)** Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il proponente dovrà pianificare ed attuare, di concerto con A.R.P.A. Sicilia - Dipartimento provinciale di Agrigento una campagna di monitoraggio del rumore, delle acque reflue provenienti dalle aree di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti, nonché il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di qualità dell'aria.
- art.11)** Ai sensi dell' art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti delle risultanze finali della verifica effettuata, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o disporrà' specifico intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- art.12)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in triplice copia, estratto del presente provvedimento affinché si provveda alla sua pubblicazione.
- art.13)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.
- art.14)** Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- Art.15)** Al presente provvedimento è esperibile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al tribunale amministrativo regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

Palermo, li 11.06.2015

F.to L'ASSESSORE
(dott. Maurizio Croce)